

Processo penale fittizio organizzato a scopo dimostrativo dalla Suva il 26 aprile 2023 a Lugano

**Sentenza**  
(con motivazione sommaria)

nel procedimento penale nei confronti di

**MASTRO Martin**, 21.01.1970, Agno,

prevenuto colpevole di

**lesioni colpose gravi**

per avere,  
in data 08.07.2021 a Bioggio, in un cantiere in via Industria gestito dalla TopBau SA, nella sua qualità di titolare della citata azienda, con il compito di predisporre tutte le misure indispensabili alla tutela dei dipendenti e alla prevenzione degli infortuni, cagionato, per negligenza, il grave ferimento di TEMPORANEO Gianni,  
e meglio,  
per avere omesso di chiedere alla TEMPORENT SA di prestare un lavoratore con la necessaria formazione per l'uso della piattaforma elevabile presente in cantiere e di far controllare dal capo muratore MURATO Sandra che il lavoratore temporaneo messo a disposizione fosse in possesso di detta autorizzazione e facesse uso dei dispositivi di sicurezza indispensabili per lavorare con una piattaforma elevabile e in generale di non avere imposto che venissero rispettate le norme di sicurezza rilevanti per l'azienda, insistendo per la continuazione del lavoro anche quando il capo muratore gli ha comunicato che il lavoratore temporaneo non aveva dimestichezza con la manipolazione della piattaforma elevabile, cosicché TEMPORANEO Gianni, mentre utilizzava la piattaforma elevabile per l'esecuzione di lavori preparatori di un montaggio a soffitto, dopo avere colpito con le ruote un travetto sul pavimento, è stato sbalzato dalla piattaforma cadendo da un'altezza di diversi metri con le gravi conseguenze fisiche permanenti attestate dai certificati agli atti;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;  
reato previsto dall'art. 125 CP;

reato per il quale il Procuratore Pubblico chiede la condanna:

1. Alla pena di **150 (centocinquanta) aliquote giornaliere** di fr. 160.- (centosessanta) corrispondenti a complessivi fr. 24'000.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 3'000.- (tremila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 19 (diciannove).
3. Al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie a carico del condannato, così come stabilite dal competente giudice di merito.

e

**MURATO Sandra**, 16.01.1977, Cugnasco,

prevenuta colpevole di

**lesioni colpose gravi**

per avere,

in data 08.07.2021 a Bioggio, in un cantiere in via Industria gestito dalla TopBau SA, nella sua qualità di capo muratore, con il compito di istruire il personale sui lavori da svolgere, di controllarlo e di mettere a sua disposizione l'attrezzatura necessaria per la sicurezza verificandone il corretto uso, cagionato, per negligenza, il grave ferimento di TEMPORANEO Gianni, e meglio,

per avere omesso di spiegare nel dettaglio a TEMPORANEO Gianni il lavoro da svolgere, di verificare le sue conoscenze per detto lavoro e in particolare la sua formazione nell'uso di una piattaforma elevabile, e di avergli permesso di continuare a utilizzare il macchinario dopo avere constatato le sue difficoltà nel manovrarlo; inoltre per avere omesso di verificare l'uso corretto da parte sua dei dispositivi di protezione individuali, cosicché TEMPORANEO Gianni, mentre utilizzava la piattaforma elevabile per l'esecuzione di lavori preparatori di un montaggio a soffitto, dopo avere colpito con le ruote un travetto sul pavimento, è stato sbalzato dalla piattaforma cadendo da un'altezza di diversi metri con le gravi conseguenze fisiche permanenti attestate dai certificati agli atti;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;  
reato previsto dall'art. 125 CP;

reato per il quale il Procuratore Pubblico chiede la condanna:

1. Alla pena di **120 (centoventi) aliquote giornaliere** di fr. 80.- (ottanta) corrispondenti a complessivi fr. 9'600.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).
3. Al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie a carico del condannato, così come stabilite dal competente giudice di merito.

e

**ROSSI Claudia**, 16.04.1982, Massagno,

prevenuto colpevole di

**lesioni colpose gravi**

per avere,  
in data 08.07.2021 a Bioggio, in un cantiere in via Industria gestito dalla TopBau SA, nella sua qualità di direttrice della Temporent SA e di datore di lavoro di TEMPORANEO Gianni, con il compito di provvedere alla tutela della vita, della salute e dell'integrità personale del suo dipendente e quindi di assicurarsi che sia in grado di svolgere in sicurezza il lavoro affidatogli, cagionato, per negligenza, il grave ferimento di TEMPORANEO Gianni,  
e meglio,

per avere omesso di farsi spiegare con esattezza da MASTRO Martin il lavoro che il suo dipendente avrebbe dovuto svolgere, dei macchinari che avrebbe dovuto usare e di verificare se egli avesse la necessaria formazione per l'uso di tali macchinari, cosicché TEMPORANEO Gianni, mentre utilizzava la piattaforma elevabile per l'esecuzione di lavori preparatori di un montaggio a soffitto, dopo avere colpito con le ruote un travetto sul pavimento, è stato sbalzato dalla piattaforma cadendo da un'altezza di diversi metri con le gravi conseguenze fisiche permanenti attestate dai certificati agli atti;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;  
reato previsto dall'art. 125 CP;

reato per il quale il Procuratore Pubblico chiede la condanna:

1. Alla pena di **100 (cento) aliquote giornaliere** di fr. 100.- (cento) corrispondenti a complessivi fr. 10'000.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).
3. Al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie a carico del condannato, così come stabilite dal competente giudice di merito.

considerato

**in fatto e in diritto**

che l'8 luglio 2021 in un cantiere della TopBau SA a Bioggio si è verificato un grave infortunio, che ha visto coinvolto Gianni Temporaneo, un lavoratore interinale della Temporent SA, che aveva cominciato quella mattina la sua attività sul cantiere in sostituzione di un operaio assente per malattia;

che Martin Mastro, il titolare della TopBau SA, aveva contattato il giorno precedente verso sera la Temporent SA, chiedendo alla direttrice Claudia Rossi di procurargli urgentemente un operaio edile

preciso e con esperienza, che avrebbe dovuto eseguire lavori preparatori di un montaggio a soffitto su una piattaforma elevabile;

che Claudia Rossi aveva subito pensato a Gianni Temporaneo, che aveva già effettuato diversi lavori edili come interinale della Temporent SA e che al momento non aveva alcun incarico;

che ella, senza effettuare ulteriori ricerche nella cartoteca della ditta, aveva così contattato Gianni Temporaneo per dirgli che il giorno seguente avrebbe dovuto andare sul cantiere di Bioggio della TopBau SA per eseguire lavori preparatori di un montaggio a soffitto su una piattaforma elevabile;

che alle 7:00 del mattino Gianni Temporaneo si era presentato in cantiere, recandosi in ufficio dal capo muratore Sandra Murato per ricevere le istruzioni sul lavoro da svolgere;

che Sandra Murato stava organizzando il lavoro e al momento era al telefono per l'ordinazione di vari materiali e visto il nuovo operaio, tra una telefonata e l'altra, gli aveva spiegato velocemente che cosa doveva fare e gli aveva consegnato i dispositivi di protezione individuale e le chiavi della piattaforma elevabile, indicandogli dove trovarla;

che nel corso della mattina Sandra Murato si era recata laddove lavorava Gianni Temporaneo per verificare il suo operato, accorgendosi che l'operaio non aveva dimestichezza con la manipolazione della piattaforma e che era anche andato a cozzare contro la parete;

che Sandra Murato, preoccupata per l'integrità del mezzo meccanico che era stato preso a nolo, aveva allora telefonato a Martin Mastro per segnalargli le difficoltà del lavoratore e i suoi timori;

che Martin Mastro, benché sapesse che la capo muratore lo chiamava solo in caso di assoluta necessità, dopo averle comunicato che avrebbe fatto arrivare appena possibile un altro operaio, le aveva detto di far proseguire nel frattempo Gianni Temporaneo con il lavoro;

che verso le 11 Gianni Temporaneo, che aveva omesso di allacciare il dispositivo di sicurezza alla piattaforma, dopo avere toccato durante una manovra con la stessa un travetto che giaceva al suolo, è stato sbalzato a terra da un'altezza di diversi metri a seguito dell'oscillamento che si era prodotto;

che la caduta ha avuto gravi conseguenze: rottura dell'acetabolo e dei due astragali, fratture nella regione lombare, lesione della vescica urinaria e lesione uretrale, fratture da scoppio della 3a e 4a vertebra lombare, contusione cranica con commozione cerebrale;

che Gianni Temporaneo, dopo essersi sottoposto a una ventina di operazioni, lamenta una menomazione permanente dell'integrità fisica, come pure una disfunzione erettile e dello svuotamento vescicale; ha dovuto riorganizzare completamente la sua vita che non è più quella di prima;

che il procuratore pubblico al termine dell'inchiesta ha ritenuto Martin Mastro, Sandra Murato e Claudia Rossi autori colpevoli di lesioni colpose gravi;

che al dibattimento Martin Mastro ha negato con veemenza qualsivoglia responsabilità, dando la colpa alla Temporent SA, che avrebbe fornito un lavoratore non all'altezza e senza la necessaria formazione, e all'operaio stesso che non avrebbe applicato le più elementari misure di sicurezza, come quella, fra tutte, di allacciarsi alla piattaforma;

che Sandra Murato ha pure contestato di avere responsabilità, ritenendo di avere fatto tutto il possibile affinché Gianni Temporaneo potesse lavorare in sicurezza; ha sostenuto che la colpa è da ricercare nella Temporent SA che non ha mandato un operaio idoneo e nel lavoratore stesso che non si era allacciato alla piattaforma; ha altresì ricordato che il padrone stesso gli ha imposto di far continuare a lavorare l'interinale sino all'arrivo di un sostituto;

che infine Claudia Rossi ha pure affermato di non avere colpe; responsabile sarebbe il lavoratore, sia perché non ha detto di non essere formato nell'uso di piattaforme elevabili, sia perché non ha fatto uso di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per questo tipo di lavoro, se infatti si fosse attaccato alla piattaforma ben difficilmente sarebbe caduto in caso di oscillazione della stessa;

che l'art. 125 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, per negligenza, cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona; per il cpv. 2 se la lesione è grave il colpevole è perseguito d'ufficio;

che giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprudenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprudenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali;

che la negligenza presuppone così l'adempimento di due condizioni: da un lato, l'autore deve aver violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente da lesioni involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile viola il dovere di prudenza quando l'autore, considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto della messa in pericolo altrui (STF 6B\_437/2008 del 24 luglio 2009, consid. 2; DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.2; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV 282 consid. 2.1; 127 IV 34 consid. 2a; 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 12 CP, n. 29).

Per determinare i limiti del dovere di prudenza, occorre domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell'autore, avrebbe potuto prevedere almeno nelle grandi linee il corso degli eventi - questione esaminata alla luce della

teoria della causalità adeguata se l'autore non è un esperto dal quale ci si poteva aspettare di più - e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione dell'evento dannoso;

che dall'altro lato perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza deve essere colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all'autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1);

che un reato di evento (come quello di lesioni colpose) implica di regola un'azione. Una commissione per omissione è prospettabile laddove con la sua passività l'autore disattende un obbligo di agire (art. 11 CP).

Quest'onere deve derivare da una posizione di garante ("status giuridico" riprendendo i termini dell'art. 11 cpv. 2 CP): l'autore deve trovarsi in una situazione che gli impone di salvaguardare e difendere dei beni giuridici determinati contro pericoli sconosciuti che possono minacciare tali beni (obbligo di protezione), o di impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai quali sono esposti dei beni indeterminati (obbligo di controllo; DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1). Gli obblighi giuridici in questione possono derivare dalla legge, da un contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di un rischio, art. 11 cpv. 2 CP (cfr. sentenza CARP del 23 ottobre 2012, inc. 17.2012.75, consid. 12 e seg.);

che stabilire l'esistenza di un comportamento colpevole contrario ad un dovere di prudenza e la lesione di una persona tuttavia non basta: la condotta dell'imputato e le lesioni della vittima devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF 122 IV 17 consid. 2c);

che sussiste un rapporto di causalità naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la "*conditio sine qua non*", ossia se non può essere tralasciato senza che pure l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Nel caso concreto la causalità naturale è data se la violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro risulta essere una condizione necessaria per l'incidente, anche se non costituisce la causa unica e immediata: è sufficiente che essa abbia contribuito con altre a produrre l'evento (DTF 100 IV 279 consid. 3c). Al proposito un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a);

che la causalità naturale deve essere anche adeguata: è necessario stabilire se il comportamento dell'agente fosse idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi. Soltanto a queste condizioni si può affermare che l'evento verificatosi fosse prevedibile da parte dell'agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2; 127 IV 61 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb);

che il rapporto di causalità adeguata tra il comportamento e l'evento può non essere dato e l'agente non risultare punibile allorquando circostanze eccezionali, quali ad esempio la colpa di un terzo o della

vittima, si manifestano senza poter essere previste. Il carattere imprevedibile non è in sé sufficiente per escludere il nesso di causalità: la causa concomitante deve avere un peso tale da risultare l'origine più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando così in secondo piano tutti gli altri fattori, segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2; 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid. 2a; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 14-16 ad art. 111, pag. 25 e seg.). A tal proposito, in una più recente sentenza del Tribunale federale, è stato nuovamente puntualizzato che il comportamento della vittima o quello di un terzo non sono di norma in grado di escludere il nesso di causalità adeguato. Questo vale persino nelle situazioni in cui la colpa della vittima o del terzo è maggiore di quella dell'imputato. Analogamente, quando esistono, accanto alla causa principale, altre concause che mettono in secondo piano la prima, questa rimane determinante per la causalità adeguata, fintanto che può essere ancora considerata rilevante nello svolgimento degli eventi, cioè fino a che un'altra causa può essere ritenuta talmente al di fuori della normalità, talmente assurda e insensata, da non poter assolutamente essere pronosticata. Decisiva è l'intensità dei vari rapporti causali: se uno di essi risulta essere, dopo attenta valutazione, talmente intenso da far apparire gli altri del tutto insignificanti, questi ultimi sono irrilevanti per la definizione del rapporto di causalità che ha condotto all'evento (STF 6B\_601/2009 del 24 novembre 2009, consid. 1.5.2; DTF 116 II 519 consid. 4b);

che oltre alla prevedibilità dell'evento va infine considerata la sua evitabilità. Attraverso il concetto di causalità ipotetica, occorre valutare se in caso di comportamento corretto dell'agente l'evento non si sarebbe verificato. Ciò presuppone, in base alla giurisprudenza, perlomeno un alto grado di probabilità: in questo senso l'evento è imputabile all'agente soltanto se, qualora quest'ultimo si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, l'evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (STF 6B\_517/2009 del 3 novembre 2009, consid. 3.3.2; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii, 118 IV 130 consid. 6a);

che per l'art. 328 CO nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità; egli deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni dell'azienda, che l'esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell'integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo;

che per prevenire gli infortuni e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze (art. 82 cpv. 1 LAINF);

che il datore di lavoro ha quindi una posizione di garante e come tale ha l'obbligo legale di intraprendere tutto quanto in suo potere per evitare un pericolo: a tal fine deve far riferimento sia alle norme

codificate in leggi emanate per la prevenzione degli incidenti sia alle regole emanate da enti privati o para-pubblici se unanimemente riconosciute (ad es. SIA, SUVA ecc.), ritenuto che in difetto di norme specifiche occorre chiedersi in che modo procederebbe in simili circostanze una persona che dispone delle conoscenze adeguate;

che per far fronte ai suoi obblighi il datore di lavoro, oltre a predisporre tutti gli accorgimenti tecnici necessari, è tenuto a istruire o far istruire adeguatamente il lavoratore e vegliare affinché rispetti scrupolosamente le misure di sicurezza apprese;

che per l'art. 10 OPI (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali) il datore di lavoro, che occupa nella sua azienda manodopera ottenuta in prestito da un altro datore di lavoro, ha, verso di essa, gli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che ha assunto verso i propri lavoratori;

che un capo muratore, formato come tale, che ha ricevuto dal datore di lavoro l'incarico di coordinare sul cantiere le attività, di istruire il personale e di controllarlo, ha pure una posizione di garante;

che in concreto è fuori di dubbio che le lesioni subite da Gianni Temporaneo sono gravi;

che a questo punto occorre verificare se agli imputati può essere ascritta una responsabilità per quanto occorso al lavoratore interinale, tenendo conto che in ambito penale non vi è compensazione delle colpe, ma ognuno risponde per le proprie azioni e/o omissioni;

che è pacifico che non siamo di fronte a un reato intenzionale, poiché nessuno ha voluto che il danno si realizzi; va quindi verificata la sussistenza del reato per negligenza;

che sia Martin Mastro, sia Sandra Murato hanno nell'azienda una posizione di garante: devono di conseguenza assicurare la protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro; entrambi, ciascuno secondo le proprie competenze, devono prendere tutte le misure utili e necessarie per prevenire gli infortuni;

che Martin Mastro non può, come invece pretende, liberarsi sostenendo che la colpa sarebbe della Temporent SA, che ha prestato un lavoratore inadatto e del lavoratore stesso che non si è allacciato alla piattaforma come avrebbe dovuto; al di là di errori che possono avere commesso altri, a lui incombe infatti che nell'azienda viga una cultura della sicurezza e a tal fine deve preoccuparsi affinché i lavoratori siano adeguatamente formati per il lavoro che devono svolgere, che siano istruiti in modo sufficiente sul da farsi e sulle norme di sicurezza applicabili, deve mettere a disposizione i macchinari necessari e i mezzi di protezione individuale indispensabili e infine ha un dovere di controllo sia sugli operai sia sulle persone alle quali eventualmente delega determinati compiti;

che in concreto egli ha dimostrato di non preoccuparsi a sufficienza della problematica della sicurezza nella sua azienda, già al momento di chiedere alla Temporent SA un lavoratore in prestito ha omesso di specificare bene il lavoro da svolgere e in particolare non ha fatto

esplicita richiesta di ricevere un operaio con un attestato di formazione per l'uso di piattaforme elevabili, in seguito, informato dal capo muratore che l'interinale non aveva dimestichezza con la piattaforma e rischiava addirittura di danneggiarla, ha omesso, per motivi esclusivamente economici, di fargli interrompere subito il lavoro, disinteressandosi così della salute del lavoratore e assumendosi concretamente il rischio che si producesse un infortunio;

che Sandra Murato non è un semplice muratore, perché sul cantiere è il capo, il braccio destro del padrone dell'azienda, al quale quest'ultimo ha delegato l'organizzazione dell'attività, nonché l'istruzione e il controllo degli operai: nel limite delle sue competenze è quindi anche lei responsabile della salute dei lavoratori;

che ella, presa dalle sue mansioni e per semplice convenienza, ha omesso di accogliere adeguatamente il nuovo operaio, verificando le sue capacità e in particolare la sua formazione con le piattaforme elevabili, ha poi tralasciato di spiegargli in dettaglio che cosa doveva fare, con le raccomandazioni del caso, mostrandogli anche in modo preciso il luogo di lavoro; in seguito ha omesso di far cessare immediatamente il lavoro di Gianni Temporaneo quando si è accorta che non sapeva manipolare con sicurezza la piattaforma accontentandosi di telefonare al padrone senza insistere con lui sulla gravità della situazione e infine non ha dato seguito con sufficiente scrupolo al suo obbligo di controllo non accorgendosi nemmeno che il lavoratore non si era allacciato alla piattaforma;

che Claudia Rossi impiega del personale che poi presta a chi ne fa richiesta: in tale funzione è responsabile anche della salute e della sicurezza dei propri dipendenti;

che in concreto ella ha omesso di chiedere a Martin Mastro dettagli precisi sul lavoro che avrebbe dovuto affrontare il lavoratore richiesto, senza in particolare, soprattutto visto che non era per nulla cognita in materia, chiedere che cosa sia una piattaforma elevabile e se chi ne fa uso deve possedere dei requisiti; inoltre ha concluso con troppa sufficienza di affidare il lavoro a Gianni Temporaneo, il quale è stato scelto frettolosamente senza verificare in modo completo la sua idoneità e senza consultare la cartoteca, peraltro non adeguatamente tenuta e aggiornata;

che pertanto, al di là di eventuali colpe della vittima, il comportamento corretto anche di uno solo degli imputati avrebbe permesso quasi certamente di evitare l'infortunio; le loro azioni e omissioni, secondo l'ordinario andamento delle cose e l'esperienza della vita sono invece state idonee a produrre il danno che si è verificato; prese singolarmente non sono state la causa unica dell'infortunio, ma sicuramente lo hanno favorito;

che tutti e tre sono così autori colpevoli di lesioni colpose gravi;

che la colpa di Martin Mastro non appare lieve, innanzitutto egli ha un approccio errato in merito alla sicurezza nella sua azienda, ritiene che debbano essere in primo luogo i dipendenti a preoccuparsi della loro sicurezza e limita la loro istruzione a una giornata all'anno,

tralasciando di creare una cultura della sicurezza; anzi, di fronte a necessità impellenti dà la precedenza ai suoi interessi economici a scapito della salute dei dipendenti; dimostra superficialità nella scelta dei suoi operai dando indicazioni sommarie alla direttrice della Temporent SA; scarica la responsabilità su altri omettendo di far interrompere il lavoro dell'interinale quando Sandra Murato lo informa delle difficoltà di Gianni Temporaneo nella manipolazione della piattaforma elevabile e questo sempre per pura speculazione;

che la pena pecuniaria di 150 aliquote proposta dal Procuratore pubblico risulta pertanto adeguata alla sua colpa;

che Martin Mastro non ha precedenti e nonostante il suo atteggiamento privo di vera coscienza per la salute dei lavoratori sembra aver capito a seguito del dibattimento che occorre un approccio del tutto diverso in merito alla questione della sicurezza: la pena può dunque essere sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni;

che alla pena sospesa è aggiunta una multa effettiva di fr. 3'000.-;

che, come visto, anche Sandra Murato ha una posizione di garante e quindi una responsabilità nei confronti dei lavoratori; la sua colpa nelle circostanze concrete, pur tenuto conto del rapporto di subordinazione con Martin Mastro, non deve essere minimizzata: ella aveva il compito di istruire e sorvegliare i dipendenti nel loro lavoro; contrariamente, preferendo dare maggiore importanza alle mansioni che stava svolgendo lei stessa, ha tralasciato di spiegare con precisione all'interinale appena giunto in cantiere che cosa doveva fare e a che cosa doveva fare attenzione; non ha verificato le capacità e la formazione del lavoratore speculando sul fatto che disponesse delle conoscenze richieste dal momento che era stato messo a disposizione da un'agenzia; quando ha constatato che Gianni Temporaneo non era in grado di usare con sicurezza la piattaforma elevabile si è preoccupata dell'integrità del macchinario e non della salute del lavoratore e così quando Martin Mastro le ha detto di farlo continuare nel lavoro non ha cercato di dissuaderlo, benché avesse visto le gravi difficoltà del lavoratore, che avrebbero dovuto imporre a lei stessa di far interrompere l'attività all'interinale;

che la sua colpa è tuttavia inferiore a quella di Martin Mastro e può essere quantificata in 120 aliquote giornaliere; anche in questo caso la pena può essere sospesa condizionalmente per il periodo di prova minimo di legge di 2 anni; alla pena sospesa è aggiunta una multa di fr. 1'200.-;

che per quanto concerne Claudia Rossi la colpa è di tutto rilievo: ha avuto un comportamento in nesso di causalità diretto con l'evento che si è prodotto; pur conscia delle sue scarse conoscenze in campo edile non si è preoccupata di assumere sufficienti informazioni sia da Martin Mastro sul lavoro da svolgere sia da Gianni Temporaneo sulle sue capacità e formazione, dimostrando superficialità e assenza di attenzione per la salute del lavoratore, confidando che ci avrebbe pensato la ditta acquisitrice a fare le verifiche del caso e a istruire il dipendente, nell'errata convinzione che la questione della sicurezza e della salute dell'operaio non fosse affare suo; per lei la cosa più

importante era trovare subito qualcuno che potesse soddisfare la richiesta della TopBau SA e questo anche a scapito dell'idoneità della persona che veniva messa a disposizione;

che in definitiva la pena per lei può essere fissata in 100 aliquote giornaliere;

che pur non sentendosi responsabile Claudia Rossi ha compreso di aver commesso un errore ed è rimasta molto colpita da quello che è successo al lavoratore; la pena può senz'altro essere sospesa condizionalmente;

che a Claudia Rossi viene comunque inflitta una multa effettiva di fr. 1'000.-, che dovrà convincerla ulteriormente della necessità in futuro di avere riguardo alla salute dei suoi dipendenti anche se svolgono l'attività in prestito;

che per la determinazione dell'ammontare delle aliquote fanno stato le entrate e gli impegni risultanti dagli atti per ciascun imputato;

che la decisione sulle questioni civili appare complessa e viene rinviata, come peraltro chiesto dall'accusatore privato, al foro civile;

richiamati

gli art. 11, 34, 42, 46, 47, 125 CP; 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP;

al termine dell'odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la sentenza;

**pronuncia**

1. **Martin Mastro** è autore colpevole di lesioni colpose gravi per avere in data 08.07.2021 a Bioggio, in un cantiere in via Industria gestito dalla TopBau SA, nella sua qualità di titolare della citata azienda, con il compito di predisporre tutte le misure indispensabili alla tutela dei dipendenti e alla prevenzione degli infortuni, cagionato, per negligenza, il grave ferimento di TEMPORANEO Gianni, e meglio, per avere omesso di chiedere alla TEMPORENT SA di prestare un lavoratore con la necessaria formazione per l'uso della piattaforma elevabile presente in cantiere e di far controllare dal capo muratore MURATO Sandra che il lavoratore temporaneo messo a disposizione fosse in possesso di detta autorizzazione e facesse uso dei dispositivi di sicurezza indispensabili per lavorare con una piattaforma elevabile e in generale di non avere imposto che venissero rispettate le norme di sicurezza rilevanti per l'azienda, insistendo per la continuazione del lavoro anche quando il capo muratore gli ha comunicato che il lavoratore temporaneo non aveva dimestichezza con la manipolazione della piattaforma elevabile, cosicché TEMPORANEO Gianni, mentre utilizzava la piattaforma elevabile per l'esecuzione di lavori preparatori di un montaggio a soffitto, dopo avere colpito con le ruote un travetto sul pavimento, è stato sbalzato dalla piattaforma

cadendo da un'altezza di diversi metri con le gravi conseguenze fisiche permanenti attestate dai certificati agli atti.

2. **Martin Mastro** è condannato:
  - 2.1. alla pena di 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere di fr. 160.- (centosessanta) corrispondenti a complessivi fr. 24'000.-.
    - 2.1.1. L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  - 2.2. alla multa di fr. 3'000.- (tremila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 19 (diciannove).
  
3. **Sandra Murato** è autrice colpevole di lesioni colpose gravi per avere in data 08.07.2021 a Bioggio, in un cantiere in via Industria gestito dalla TopBau SA, nella sua qualità di capo muratore, con il compito di istruire il personale sui lavori da svolgere, di controllarlo e di mettere a sua disposizione l'attrezzatura necessaria per la sicurezza verificandone il corretto uso, cagionato, per negligenza, il grave ferimento di TEMPORANEO Gianni,  
e meglio,  
per avere omesso di spiegare nel dettaglio a TEMPORANEO Gianni il lavoro da svolgere, di verificare le sue conoscenze per detto lavoro e in particolare la sua formazione nell'uso di una piattaforma elevabile, e di avergli permesso di continuare a utilizzare il macchinario dopo avere constatato le sue difficoltà nel manovrarlo; inoltre per avere omesso di verificare l'uso corretto da parte sua dei dispositivi di protezione individuali, cosicché TEMPORANEO Gianni, mentre utilizzava la piattaforma elevabile per l'esecuzione di lavori preparatori di un montaggio a soffitto, dopo avere colpito con le ruote un travetto sul pavimento, è stato sbalzato dalla piattaforma cadendo da un'altezza di diversi metri con le gravi conseguenze fisiche permanenti attestate dai certificati agli atti.
  
4. **Sandra Murato** è condannata:
  - 4.1. alla pena di 120 (centoventi) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta) corrispondenti a complessivi fr. 9'600.-.
    - 4.1.1. L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  - 4.2. alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).
  
5. **Claudia Rossi** è autrice colpevole di lesioni colpose gravi per avere in data 08.07.2021 a Bioggio, in un cantiere in via Industria gestito dalla TopBau SA, nella sua qualità di direttrice della Temporent SA e di datore di lavoro di TEMPORANEO Gianni, con il compito di provvedere alla tutela della vita, della salute e dell'integrità personale del suo dipendente e quindi di assicurarsi che sia in grado di svolgere in sicurezza il lavoro affidatogli, cagionato, per negligenza, il grave ferimento di TEMPORANEO Gianni,  
e meglio,  
per avere omesso di farsi spiegare con esattezza da MASTRO Martin il lavoro che il suo dipendente avrebbe dovuto svolgere, dei macchinari che avrebbe dovuto usare e di verificare se egli avesse la necessaria formazione per l'uso di tali macchinari, cosicché TEMPORANEO Gianni, mentre utilizzava la piattaforma elevabile per

l'esecuzione di lavori preparatori di un montaggio a soffitto, dopo avere colpito con le ruote un travetto sul pavimento, è stato sbalzato dalla piattaforma cadendo da un'altezza di diversi metri con le gravi conseguenze fisiche permanenti attestate dai certificati agli atti.

6. **Claudia Rossi** è condannata:
  - 6.1. alla pena di 100 (cento) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento) corrispondenti a complessivi fr. 10'000.-
    - 6.1.1. L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  - 6.2. alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).
7. L'accusatore privato Gianni Temporaneo è rinviato al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.
8. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- e le spese giudiziarie di fr. 1'200.- per complessivi fr. 2'400.- sono a carico di Martin Mastro per 3/6, di Sandra Murato per 2/6 e di Claudia Rossi per 1/6.
9. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va presentato a questo giudice entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.

Il presidente:

Il cancelliere: